

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" in materia di sanzioni per la realizzazione di opere in violazioni dei vincoli paesaggistici (già art. 15 della L.1497/1939 e art. 164 del D.L.vo 490/99);
- VISTA la nota prot. n. 732 dell' 11/03/2009 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha espresso N.O. in sanatoria per la realizzazione, in assenza di previo parere della stessa Soprintendenza, dell'ampliamento dell'immobile di proprietà della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, nel territorio comunale di Modica, c.da Dente Crocicchia, dichiarando che l'opera abusiva ha arrecato lieve pregiudizio all'ambiente tutelato e subordinando il relativo mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria;
- VISTA la perizia allegata alla suddetta nota con cui la Soprintendenza ha stimato, a norma del citato art. 167 del D.L.vo 42/2004, l'indennità pecuniaria nell'importo di € 5.741,20 a titolo di danno, in quanto maggiore dell'importo calcolato per il profitto conseguito pari ad € 2.070,00;
- VISTO il D.D.S. n. 1799 del 10/10/2011, notificato in data 18/11/2011 con nota prot. n. 52204 del 10/11/2011, con cui è stato ingiunto alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx il pagamento della suddetta indennità pecuniaria;
- VISTO il ricorso gerarchico spedito nei prescritti termini con raccomandata del 17/12/2011 con cui la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx ha impugnato il suddetto provvedimento richiedendo la riduzione al minimo della sanzione per il motivo di seguito riassunto;
- VISTA la nota prot. n. 580 del 20/01/2012 con cui il competente Servizio Tutela di questo Dipartimento ha espresso motivato parere di rigetto del ricorso;
- CONSIDERATO che a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 il ricorso deve intendersi tacitamente respinto a tutti gli effetti e che comunque, per consolidata giurisprudenza, permane la potestà dell'Amministrazione di emettere un provvedimento espresso;
- ESAMINATO l'unico motivo del ricorso così riassunto:
- la sanzione pecuniaria ingiunta per l'importo di € 5.741,20 sarebbe eccessiva in relazione al lieve pregiudizio dichiarato dalla Soprintendenza con il parere favorevole di cui sopra e non sarebbe commisurata agli effettivi e peculiari caratteri dell'immobile;
- CONSIDERATO che la censura dell'eccessiva onerosità della sanzione è genericamente affermata in quanto formulata in assenza di alcun riferimento ai dettati normativi che la ricorrente ritenesse eventualmente violati con la sanzione irrogata. Tale circostanza rende il ricorso inammissibile, comunque si entra nel merito dello stesso e si rileva

quanto segue.

Come indicato nella perizia di stima prot. n. 732 dell' 11/03/2009 e nel provvedimento impugnato, l'indennità risarcitoria è stata quantificata mediante i criteri di calcolo stabiliti dal Decreto Interministeriale 26/09/1997 e dal Decreto Interassessoriale 28/05/1999 n. 6137 con riferimento alle tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo, pertanto mediante parametri tecnici e matematici esulanti da ogni apprezzamento discrezionale.

Applicando tali criteri ai dati desunti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (superficie, volume, piani realizzati, valore d'estimo delle opere dichiarato dal tecnico di controparte) è risultato matematicamente che il danno arrecato al paesaggio è pari ad € 5.741,20 ed il profitto conseguito pari ad € 2.070,00, pertanto a norma dell'art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 l'indennità pecuniaria è di € 5.741,20 a titolo di danno in quanto costituente maggiore somma rispetto al profitto conseguito.

Nel sistema dei criteri delineato dalla citata normativa regolamentare non sono previsti altri parametri che consentano di gradare ulteriormente l'entità del danno o del profitto o di commisurare la stessa tra un minimo ed un massimo predeterminati. Con particolare riferimento al danno, il Consiglio di Stato, fra altri, ha affermato con sentenza n. 2083/2010 che la relativa *“valutazione non può che avvenire in via sostanzialmente equitativa ed essere ricollegata ad una stima tecnica di carattere generale, insuscettibile di una dimostrazione articolata ed analitica, sfuggendo il danno paesistico, per la sua intrinseca natura, ad una indagine dettagliata e minuta”*. In tale sistema *“l'indennità risarcitoria ex art.15 della l.1497/1939, oggi art.167 del d.lgs. 42/2004 già art.164 del d.lgs. 490/99, presuppone che si sia verificato e sia stato accertato un danno ambientale non così grave da determinare la sanzione della demolizione delle opere abusivamente realizzate”* (C.G.A.R.S. parere n. 680/2007), pertanto la connotazione *“lieve”* serve solo ad escludere che il danno sia *“grave”* e che deve applicarsi la sanzione demolitoria.

Per tutto quanto sopra il ricorso, oltre che inammissibile, è infondato e pertanto la ricorrente è tenuta a pagare la sanzione pecuniaria, di certo più favorevole rispetto ad una decisione di rimessione in pristino, nella misura come sopra determinata dalla Soprintendenza ed irrogata con il provvedimento impugnato.

RITENUTO

di dover respingere espressamente il ricorso a termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971 in quanto infondato oltre che inammissibile,

PRESO ATTO

che il D.D.G. n. 2356 del 02/09/2014, con cui per le stesse motivazioni di cui alla presenti premesse è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, è nullo ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 per intempestiva pubblicazione e che pertanto si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento in sostituzione del precedente,

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso proposto dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx avverso il D.D.S. n. 1799 del 10/10/2011 è rigettato in quanto infondato oltre che inammissibile.

ART. 2

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il D.D.G. n. 2356 del 02/09/2014.

ART. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo, 20.10.2014

IL DIRIGENTE GENERALE

f.to *Giglione*